

Handwritten signature



UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA

SIUS 2014 /

Il Magistrato di sorveglianza

Visti gli atti relativi al reclamo proposto ai sensi dell'art. 35 ter l.p. da omisis, attualmente detenuto presso la C.C.le di Bologna, in espiatione della pena di cui alla sentenza

- fine pena: 10/11/2014 -

Ha emesso la seguente

Ordinanza

- Con reclamo depositato in data omisis .. ha richiesto la concessione di riduzione di pena a titolo di risarcimento del danno lamentando la violazione dell'art. 3 della C.E.D.U. per tutto il periodo della pena espiata presso il carcere di Bologna. Nello specifico la doglianza ha sottolineato la sussistenza di trattamento disumano e degradante costituito, in specie, durante la pregressa permanenza al reparto giudiziario, dalla presenza di 3 persone in una cella di superficie insufficiente e dall'esistenza oltre alle sbarre di una grata impeditiva dell'ingresso di aria e luce. Carenze rilevanti sono state segnalate anche in ordine all'igiene, al funzionamento dell'acqua calda e del riscaldamento, alla limitatezza della socialità consentita e alla cattiva qualità del vitto.
- All'odierna udienza P.M. e Avvocatura dello Stato hanno chiesto la rejezione del reclamo, mentre la Difesa ha insistito per il suo accoglimento.

Motivi della decisione

- Ammissibilità del reclamo

Sulla scorta di criteri ermeneutici letterali e di sistema si reputa che la tutela risarcitoria contemplata dall'art. 35 ter l.p. sia stata prevista dal legislatore per chi, come il reclamante, sia tuttora ristretto e, in ragione di violazioni di nome riconducibili all'art. 3 CEDU, abbia riportato grave pregiudizio nel corso della detenzione relativa al titolo in attuale espiazione.

La portata dell'art. 35 ter l.p. si differenzia nettamente dalla previsione di cui all'art. 35 bis l.p. disciplinante una tutela inibitoria volta a far cessare la lesione in atto nell'immediatezza e per il futuro.

Il legislatore non ha formulato una fattispecie normativa unica in cui l'art. 35 ter l.p. si pone come un corollario dell'art. 35 bis l.p., ma ha disciplinato articolatamente una diversa tutela a titolo compensativo risarcitorio che non incide sul futuro ma riguarda le intervenute gravi lesioni dei diritti patite nel corso della detenzione originata dal titolo in attuale espiazione. Considerando il dettato letterale dell'art. 35 ter l.p. nel suo insieme occorre coordinare l'incipit che richiama il pregiudizio, senza aggettivazioni, di cui all'art. 69 comma 6 lettera b) l.p., costituito dalla conseguenza lesiva di violazioni della legge penitenziaria da parte dell'Amministrazione, con la definizione di danno/pregiudizio degno di ristoro, definito dai comma 1 e 2 del medesimo art. 35 ter l.p., causato da "condizioni non conformi ai criteri di cui all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali". Da correlare, altresì, con la dicitura riguardante il destinatario oggetto di tutela, definito come il detenuto che "ha subito il pregiudizio" (v. art. 35 ter comma 1 ultima parte l.p.), e non che subisce e sta subendo il danno. A differenza dell'art. 35 l.p. dove la forma verbale è al presente e impone una pressante disposizione inibitoria da parte del Magistrato di sorveglianza, l'art. 35 ter l.p. contempla il rimedio compensativo della riduzione di pena - 1giorno per ogni 10 gg. di lesione - per il detenuto nei cui confronti sia occorsa la violazione della sua posizione soggettiva. Così come il rimedio sussidiario di tipo pecuniario - € 8 per ogni giorno di pregiudizio - è stato

stabilito sempre per chi ha subito il pregiudizio per un periodo, evidentemente pregresso, che non “sia stato inferiore a quindici giorni” (v. art. 35 ter comma 2 l.p.).

La ratio della norma risarcitoria è ristorare, in primis, con il rimedio detrattivo della riduzione di pena il detenuto che sia stato in condizioni disumane e degradanti quando la pena sia ancora in atto e la sua sofferenza correlata possa essere ancora ridotta o eliminata. Solo subordinatamente e in via sussidiaria è stato introdotto il compenso pecuniario concedibile dal Magistrato di sorveglianza ai sensi dell’art. 35 ter comma II l.p.. La reale incidenza di questo articolato apparato normativo sulla tutela dei diritti soggettivi sostanzialmente si verrebbe a vanificare aderendo alla diversa interpretazione, pur adottata da parte della magistratura di sorveglianza nazionale, incentrata solo sul richiamo iniziale dell’art. 35 ter al pregiudizio di cui all’art. 69 comma 6 lettera b) l.p. e intesa a dare assorbenza decisiva/esaustiva al carattere attuale del grave pregiudizio.

Secondo questo orientamento giurisprudenziale perché vi sia riduzione di pena a titolo di risarcimento del danno è necessario che il pregiudizio sia attuale, cioè sussista sia all’epoca di presentazione della domanda sia al momento della decisione, in caso contrario la competenza a decidere sarebbe del giudice civile.

Tuttavia, contrariamente a quest’ultimo assunto, l’art. 35 ter l.p. disciplina letteralmente, esattamente e tassativamente l’ipotesi in cui il risarcimento è accordato dal tribunale ordinario, ossia quando , *expressis verbis*, il pregiudizio subito afferisca a custodia cautelare in carcere non computabile nella determinazione della pena da espiare o quando sia intervenuta l’integrale espiazione della pena. L’azione avanti al giudice civile è proponibile dopo la cessazione della pena (entro sei mesi) e il provvedimento decisorio non è reclamabile.

Consegue alla diversa interpretazione, iper estensiva in ordine alle competenze del giudice ordinario, dell’esplicito dettato della norma ora esaminata, il configurare l’assenza della possibilità di concedere il rimedio detrattivo al detenuto in costanza di pena e di detenzione qualora la violazione sia stata perpetrata e sia

cessata. Lesione terminata, tuttavia, per lo più non definitivamente, ma solo provvisoriamente, così come accade nella maggioranza dei casi nell'attuale regime detentivo. Infatti anche nel caso di specie periodi connotati da violazioni si sono intervallati con tempi nei quali le condizioni restrittive sono state attuate arrecando sofferenza e pregiudizio in misura minore e di gravità non eclatante, a sintomatica dimostrazione di una non stabile volontà dell'Amministrazione di assicurare una condizione carceraria autenticamente e continuativamente aderente ai criteri stabiliti dall'art. 3 della Convenzione EDU.

A fronte della prassi dell'Amministrazione penitenziaria di determinare una costante variazione nel tempo delle presenze dei detenuti in cella, con causazione di pregiudizio frequentemente grave, ben difficilmente i reclami dei detenuti nel territorio nazionale potranno riguardare una violazione attuale al momento della domanda e della decisione, tenuto conto, altresì, dei tempi intercorrenti per la necessaria istruttoria e lo svolgimento del giudizio con la presenza delle parti avanti al Magistrato di sorveglianza. L'ancorare e limitare la tutela giurisdizionale del Magistrato di sorveglianza al parametro dell'attualità della lesione, e non al pregiudizio subito in costanza di espiazione di pena attuale, conduce a svuotare sostanzialmente la portata della novella introdotta dal legislatore nazionale, in aderenza ai precisi dettati della Cedu, che vede il risarcimento detrattivo in costanza di pena come la forma prioritaria di compenso per una detenzione che è stata ed è, a più riprese, disumana, degradante e lesiva della dignità della persona. Questo particolare favor, letteralmente espresso dal legislatore per il rimedio compensativo originante una effettiva riduzione della pena, verrebbe del tutto ad elidersi secondo l'interpretazione qui non condivisa, per la quale il ristretto dovrebbe, viceversa, attendere il termine della pena per ottenere dal giudice civile un risarcimento esclusivamente pecuniario per le sue sofferenze, adottato tra l'altro con decisione insindacabile.

Merito

Il reclamo è parzialmente fondato ed è accoglibile con riferimento esclusivo ai periodi di permanenza del soggetto in cella unitamente ad altre due persone, con eccezione di parte del tempo trascorso nel reparto infermeria.

Preliminarmente occorre definire l'ambito normativo dal quale discende il riconoscimento del diritto avanzato dal reclamante.

Presupposto per il reclamo ex art. 35 ter l.p. è il grave pregiudizio all'esercizio di diritti richiamato dall'art. 69 l.p. comma 6 lettera b) l.p. causato dall'inosservanza da parte dell'Amministrazione penitenziaria di disposizioni previste dalla legge e dal relativo regolamento. L'art. 35 ter l.p. , tuttavia, sottolinea che detto pregiudizio deve riguardare "condizioni di detenzione tali da violare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della L. 4 agosto 1955 n.848 , come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

In punto di definizione dello spazio vitale minimo in cella da garantire ad ogni detenuto va rilevato che, a differenza di diverse normative di Stati esteri (v. in sent. Corte Edu- Kuzmin v. Russia del 18/3/2010 - richiamo a legge russa che ha fissato il parametro essenziale in 4 mq per detenuto) la legge penitenziaria nazionale non individua alcun elemento spaziale, limitandosi l'art. 6 L. 354/75 a richiedere che i locali dove si svolge la vita dei detenuti, e non propriamente le camere di pernottamento, siano di "ampiezza sufficiente". In ogni caso per il sopra indicato espresso richiamo normativo alla giurisprudenza della Corte EDU la legge italiana deve conformarsi alla stessa avendo a riferimento l'art. 3 Convenzione EDU in ordine al divieto di trattamenti inumani e degradanti. Reiteratamente la Corte europea nelle proprie pronunce ha asserito l'impossibilità di stabilire in maniera certa e definitiva lo spazio personale che deve essere riconosciuto a ciascun detenuto ai termini della Convenzione (v. sentenza Sulejmanovic v. Italia del 16/7/2009) . Sicuramente al di sotto dei 3 mq per ciascun detenuto, per concorde giurisprudenza della Corte , viene ad operarsi una

presunzione iuris et de iure di assenza evidente di spazio , tale da comportare , in palese violazione dell'art. 3 CEDU, un disagio o una prova d'intensità superiore all'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione, senza necessità di considerare altri fattori ambientali carcerari negativi .

La sentenza Corte Edu Torreggiani c. Italia del 8/1/2013, successiva alla citata sentenza Sulejmanovic . ha introdotto un ulteriore elemento di considerazione (v. paragrafo 75) affermando l'incidenza della presenza del mobilio nelle celle nella valutazione della sufficienza dello spazio individuale, considerando anche la dimensione di 3 mq non adeguata perché ridotta dall'ingombro degli arredi. Così pure la Cassazione nella sentenza n. 4161/2013 del 19/12/2013 seppure per incidens, richiamando i criteri stabiliti dalla Corte Edu (in particolare sentenza Torreggiani), ha avvalorato la decisione del Magistrato di sorveglianza di Padova di scomputare dalla superficie lorda della cella lo spazio occupato dall'arredo fisso dell'armadio allocato nel vano. Pertanto essendo la cella di poco superiore ai tre mq l'ingombro dei mobili è stato ritenuto comportante " indefettibilmente l'inosservanza dello standard dei tre metri quadri".

In conformità con tale pronuncia si pone anche l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Venezia del 22/7/2014 con la quale , seppure affermando la non detraibilità dalla superficie lorda della cella del mobilio (ad es. costituito da letti e tavolo) necessario per le funzioni vitali (sonno, alimentazione), è stata ribadita la scomputabilità degli armadi fissi a terra.

Venendo ora ad esaminare la fattispecie concreta oggetto del presente giudizio va rilevato come la Direzione della C.C.le di Bologna abbia fornito puntuali indicazioni sulla dimensione della cella occupata dal reclamante , caratterizzata da misure uguali in ogni reparto detentivo – pari a mq 10 per la camera e mq 2 del servizio igienico adiacente (v. planimetria in atti) – nonché esatte specificazioni delle persone presenti nella stessa nel corso dell'espiazione della pena da parte del reclamante. Da tale schema analitico si evince che in alcuni periodi, corrispondenti all'allocazione presso il polo nuovi giunti e presso il reparto giudiziario, ...omissis ha condiviso la stanza di pernottamento con altri 2 detenuti e per questi lassi

temporali va ritenuta esistente la violazione dei suoi diritti in base all'art. 3 Convenzione Edu.

Dominante in giurisprudenza è l'orientamento che attesta la non computabilità del servizio igienico nello spazio vivibile e, pertanto, la superficie utile da considerare è quella di 10 mq dalla quale deve, per questa A.G., detrarsi il mobilio essenziale, ossia almeno l'armadio fisso (e non già altri mobili come da condivisibile giurisprudenza sopra richiamata del Tribunale di sorveglianza di Venezia). Nel reparto giudiziario risultano tuttora collocati, in maniera fissa, due mobiletti pensili pari a mq 0,18 l'uno, situati simmetricamente sopra un armadio unico misurante mq 0,36 (v. verbale accertamento in loco effettuato in data 7/10/2014 da questo Magistrato di sorveglianza e nota C.C.le di Bologna del 2/10/2014).

Va sottolineato come l'ingombro dell'armadiatura fissa incida su una superficie già molto ridotta per la coabitazione di tre persone, una delle quali, tra l'altro, necessariamente sistemata in letto a castello. Seppure al netto di detto mobilio essenziale la metratura della cella risulta di poco superiore a 3 mq e non sussista, pertanto, flagrante violazione di per sé sola sufficiente a integrare il grave pregiudizio, tuttavia va, nella specie, ritenuto non rispettato il disposto di cui all'art. 3 Convenzione EDU, coniugata l'esiguità dello spazio di vivibilità disponibile pro capite con altri fattori in concreto di rilevante negativa portata e frutto, anche, di inosservanza della normativa penitenziaria nazionale.

In violazione dell'art. 13, comma III, DPR 230/2000 nella C.C.le di Bologna, così come da prassi generalizzata in gran parte degli Istituti penitenziari italiani, il vitto fornito dall'Amministrazione e i pasti "di facile e rapida preparazione" non sono consumati "nei locali all'uso destinati", ma solo nel luogo destinato al pernottamento. La presenza di più di due detenuti nella stessa stanza, così come si è verificato in vari periodi, e l'esistenza di un tavolo misurante cm 81 x cm 60 comporta che tre persone non possono consumare i pasti e utilizzare il tavolo esistente se non seduti a turno.

Il tavolo situato all'ingresso della cella ha un più che angusto spazio circostante di cm 25 da un lato e cm 42 dall'altra parte, mentre ogni sgabello misura cm 33 per

35 cm. Anche a volere posizionare il tavolo in diverso punto della stanza, e cioè necessariamente tra i due letti, non sussiste la possibilità che tre persone stiano sedute poiché la distanza tra i due letti è solamente di un metro (v. accertamento giudiziale del 7/10/2014). Inoltre i generi vittuari vengono necessariamente riposti in bagno in spregio di ogni esigenza igienica. In queste condizioni una parte importante della vita quotidiana legata all'assunzione del cibo e allo svolgimento di altre attività necessitanti un piano di appoggio è stata di fatto impedita o, comunque, è stata attuata in condizioni di grave precarietà e disagio, in violazione della normativa nazionale e comunitaria.

Oltre alla dimensione ridottissima della cella e di quanto sopra evidenziato va aggiunto l'elemento della non assicurata circolazione d'aria nel bagno cieco, senza finestra, attiguo alla stanza. L'impianto di areazione non è, infatti, funzionante stabilmente o in occasione dell'uso del servizio, ma solo a intervalli di ore, molto distanziati nel tempo, decisi discrezionalmente dall'Amministrazione (v. accertamento giudiziale precitato). Non esistono, inoltre, punti luce che consentano a ciascun occupante della cella la lettura individuale e la luce artificiale principale della camera è azionata con sistema centralizzato, senza pulsanti di accensione/spegnimento per i detenuti, in violazione dell'art. 6 DPR 230/2000.

Va anche rimarcato che nel reparto giudiziario, a differenza del reparto penale, alla finestra di ciascuna cella è stata apposta una grata per evitare il lancio dei rifiuti all'esterno. Schermatura che, seppure per sua conformazione (a maglie romboidali non strette – v. verbale accertamento cit.) non impedisce il passaggio di luce e aria, è stata, tuttavia, apposta in assenza di eccezionali motivi di sicurezza (come viceversa richiesto dall'art. 6 DPR 230/2000), sacrificando la libera visione dei ristretti in tale settore dell'Istituto e penalizzando di fatto tutti gli occupanti (anche coloro che mai si comporterebbero in maniera incivile gettando oggetti dalla finestra). Il fatto che la grata sia stata apposta a seguito di ordinanza del Sindaco di Bologna n.34290 del 2007 è circostanza non dirimente in quanto nel medesimo provvedimento il primo cittadino indica per ovviare all'inconveniente lamentato possibili alternative, le quali potevano essere attuate.

Infine, non da ultimo va considerato l'aspetto essenziale della limitata apertura delle celle nel periodo trascorso non nel reparto penale (consentita per quattro ore al giorno, v. nota della C.C.le di Bologna in atti) e la ridotta possibilità di partecipazione ad attività sportive (1 sola volta la settimana). La scarsa possibilità di uscita dalla cella è elemento incidente sulla valutazione delle generali condizioni di vita nella stanza condivisa da tre persone. Come riferito all'odierna udienza dal reclamante particolarmente dura è la situazione di chi, come lo stesso, ha dovuto vivere per la maggior parte della giornata dormendo nella parte inferiore del letto a castello, rimanendo chinato per mangiare , non potendo vedere la televisione posta di fronte in alto (all'altezza del letto superiore del castello) e non potendo lavarsi nel bagno attiguo alla cella se non con acqua fredda, anche d'inverno (v. verbale udienza odierna). La presenza di acqua calda nell'area docce, indubbiamente, non è stata, nel reparto giudiziario, determinante a soddisfare le esigenze di igiene vista la non possibilità di accedervi se non in ridotti orari predefiniti e, pertanto, non al bisogno a seguito dell'uso del bagno contiguo alla camera.

Valutato l'insieme di tali deprecate condizioni, unitamente ad uno spazio fruibile notevolmente scarso, è, pertanto, ravvisabile un intervenuto grave e non giustificato pregiudizio all'esercizio dei diritti del ristretto nel corso della pena in espiatione, tale da integrare, per i periodi in cui il reclamante è stato detenuto unitamente ad altre due persone, la violazione dell'art. 3 CEDU e di quanto indicato nel secondo rapporto generale del CPI /inf. 92 -3.

Quest'ultimo testo internazionale pertinente è stato, in particolare, più volte citato dalla giurisprudenza della Corte Edu (v. in particolare sentenza Torreggiani citata) quale riferimento per i criteri valutativi da adottare rispetto al grave pregiudizio occorso. In base a questi ultimi nel caso sin qui considerato può affermarsi che in conseguenza del riscontrato sovraffollamento della cella la qualità della vita in Istituto si sia abbassata in maniera significativa, attesa, altresì, l'assenza di un programma soddisfacente di attività di "cruciale importanza per il benessere dei detenuti" e la non possibile permanenza fuori dalla cella per 8 o più ore al giorno , con esercizio quotidiano all'aria aperta (v. nel citato rapporto generale CPI i

paragrafi 46,47 e 48 nonché il paragrafo 50 che sottolinea l'estrema nocività dell'effetto cumulativo delle accertate condizioni di disagio).

Trattamento inumano e degradante che non risulta, invece, essere stato posto in essere quando ... omissis ha vissuto da solo o insieme ad un altro detenuto né quando è stato allocato nel reparto infermeria ove, pur in presenza di più persone, lo spazio minimo vitale è stato superiore a mq 4.

Il parametro spaziale per detti periodi, pur tenuto conto dell'ingombro del mobilio essenziale, è, infatti, conforme all'indice auspicabile contemplato nelle decisioni della Corte Edu (non inferiore a 4 mq per detenuto allocato in cella collettiva in osservanza di quanto espresso da report CPT).

Inoltre nel reparto penale, ove il reclamante è ristretto dal 11/10/2010, vige il regime di socialità a celle aperte , con, altresì, la possibilità di potere svolgere ogni giorno molteplici attività trattamentali / lavorative/sportive fuori cella (v. nota C.C.le di Bologna in atti). Fattori questi che compensano alcune carenze dell'Amministrazione penitenziaria presenti anche in tale area detentiva.

Va, in conclusione, per tutto quanto detto, accolta la richiesta di riduzione pena prevista ex lege a titolo di rimedio compensativo per i periodi sotto indicati, di complessiva durata considerevole, caratterizzati dalla presenza di 3 persone in cella in condizioni lesive della dignità umana originanti intensa sofferenza ed eccessivo disagio, pari a gg. 80 in relazione a complessivi gg. 801 nei quali vi è stata violazione. Il dato in oggetto è desumibile dalla documentazione fornita dalla Direzione della C.C.le di Bologna con nota del 2/10/2014 afferente a lassi temporali dal 10/1/2008 al 17/1/2008, dal 18/1/2008 al 14/5/2008, dal 27/5/2008 al 20/6/2008, dal 26/6/2008 al 27/6/2008, dal 30/6/2008 al 9/9/2008, dal 13/9/2008 al 15/9/2008, dal 20/9/2008 al 6/10/2008, dal 23/10/2008 al 24/10/2008, dal 11/1/2009 al 18/2/2009, dal 23/2/2009 al 7/9/2009, dal 10/9/2009 al 10/11/2009, dal 21/11/2009 al 15/7/2010, dal 31/7/2010 al 18/8/2010.

I periodi contraddistinti da violazione dell'art. 3 Cedu sono stati cumulativamente considerati tenuto conto della intermittenza e persistenza delle violazioni succedutesi nel tempo, così valutato ermeneuticamente il disposto dell'art. 35 ter

comma II l.p. in conformità con la ratio della normativa nazionale e con giurisprudenza della Corte Ldu costantemente attestante la necessità di mirata tutela a fronte di un'accertata cronica e sistematica lesione dei diritti del detenuto in sovraffollato contesto detentivo.

Poiché il reclamante ha espressamente richiesto unicamente la riduzione di pena e non già il risarcimento economico sussidiario non si provvede alla liquidazione prevista, ai sensi dell'art. 35 ter comma II l.p., per i giorni di riduzione in eccesso oltre la scadenza della pena rideterminata a seguito di quanto sopra disposto. .

P.Q.M.

Visti gli artt. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della L. 4 agosto 1955 n.848.

6 e 35 ter l.p. ;

Accoglie parzialmente il reclamo proposto da ... omissis

limitatamente ai periodi indicati in parte motiva e per l'effetto concede allo stesso, a titolo di risarcimento del danno, gg. 80 di riduzione della pena detentiva espianda.

Rigetta nel resto.

Bologna, 8/10/2014

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Dott.ssa Susanna Napolitano